

## COMUNE DI CORTANZE

Provincia di ASTI

Parere n. 3 del 29/10/2021

### SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL 16.10.2021)

L'anno duemila ventuno il giorno 29 del mese di ottobre il Revisore Unico dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 23 del 07/09/2021, diventata immediatamente eseguibile per il triennio 08/09/2021-07/09/2024, nella persona del Dott. Elpidio MAZZA, ha esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, ricevuta via e-mail in data 07/10/2021 e successivi chiarimenti fino alla data odierna, avente ad oggetto: **"APPROVAZIONE DI VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO PREVISIONE 2021-2023 - SECONDA VARIAZIONE"**.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19.04.2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19.04.2021 è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 03.06.2021 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 e poi con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.07.2021 è stata approvata la modificazione dell'avanzo di amministrazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.07.2021 è stata approvata la prima variazione di bilancio 2021-2023;
- la prima deliberazione di GC ricevuta su questa seconda variazione di bilancio 2021-2023 è stata la n. 33 del 02.10.2021 poi sostituita da quella in precedenza indicata con i relativi allegati modificati a seguito di ripetute inviti a procedere in controlli e verifiche su vari elementi come da singole email inviate in varie date.

Premesso inoltre che

- ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
- le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, del TUEL;

Visto il comma 4 del citato l'articolo 175 TUEL, che testualmente recita:

"Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine".

RAVVISATO da parte del Comune che occorre procedere a una deliberazione in via d'urgenza per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti, né prevedibili in sede di approvazione del bilancio, al fine di istituire nuovi stanziamenti di spesa/entrata, o l'adeguamento degli stessi alle effettive necessità, per perseguire gli obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale, e rispettare i corretti principi contabili e le disposizioni di legge vigenti;

Ed ancora che occorre procedere a una deliberazione in via d'urgenza per le seguenti motivazioni:

 1

Sentita la relazione del responsabile del servizio finanziario, segretario comunale dottor Daniele Zaia, che riferisce sull'inserimento in conto del bilancio 2021/2023 di nuove entrate e di spese.

Dato atto che la variazione a carattere d'urgenza ai sensi dell'art. 175 TUEL per la necessità di versare all'Unione di Comuni "ValRilate" le quote di partecipazione alle spese derivanti dagli obblighi associativi evitando così contenziosi con l'Ente e intralci nella continuità dei servizi erogati;

Dato atto che la parte delle spese ed entrate in conto capitale è data per completare un finanziamento già acquisito da altro Ente

DATO ATTO che i dati della gestione finanziaria del Comune di Cortanze al momento non evidenziano un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa, ovvero della gestione dei residui e che il bilancio di previsione unico per il triennio 2021-2023 risulta essere in equilibrio come rilevato da altra documentazione ricevuta;

DATO ATTO che a decorrere dal 2019, la Legge n. 145/2018 ha abolito il saldo di competenza e che il vincolo di finanza pubblica a partire dall'anno 2019 coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile e dal D.lgs. 267/2000, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo, in quanto gli Enti si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 9 al D. Lgs. 118/2011;

RITENUTO dall'Ente necessario apportare al bilancio unico di previsione per gli esercizi 2021-2022-2023, variazioni che permettono, per quanto possibile, di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle nuove esigenze della gestione;

ACQUISITI dal Comune i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, indicati nella deliberazione;

#### IL REVISORE DEI CONTI:

VISTO l'art. 239, commi 1, lett. b) n. 2), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 18/2021 del 30 luglio 2021 con la quale è stato approvato per il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 una diversa composizione dell'avanzo di amministrazione di € 71.805,29 così distinto:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020	71.805,29
Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità	51.500,00
Quota accantonata ad altri Fondi	700,00
Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli	18.000,00
Totale destinato agli investimenti	0,00
<b>Avanzo di Amministrazione Disponibile</b>	<b>1.605,29</b>

DATO ATTO che sono stati predisposti i prospetti entrate e spese come da allegato 8/1 di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere anche, se a seguito dell'abrogazione del comma 1 dell'art. 216 del D.lgs. 267/2000 ad opera dell'art. 57, comma 2 quater, lett. a) del D.L. 124/2019 convertito nella Legge 157/2019, non sussiste più l'obbligo di inviare al Tesoriere le delibere di variazione di bilancio;

CONSIDERATO che ai sensi della legge di Bilancio 2019, art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, a partire dal 2019, non sono più richieste le verifiche in sede di previsione circa il rispetto del saldo di finanza pubblica e quindi per gli enti locali il vincolo di finanza pubblica coincide con il

rispetto dei principi introdotti dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo;

DATO ATTO che:

- 1) il fondo di riserva di competenza indicato per € 1.290,00 rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del TUEL (0,30% - 2%) (su € 235.617,46 spese titolo I compresa anche questa variazione è pari a 0,5474976 %) **e subisce modifiche con questa variazione di bilancio perché viene in modo incomprensibile stornata e fatta diventare per l'intero importo di cassa;**
- 2) il fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta ad € 51.500,00 come da rendiconto esercizio 2020 accantonamento a risultato di amministrazione mentre da preventivo 2021-2023 risulta € 14.606,00 per l'esercizio 2021, € 9.418,00 per l'esercizio 2022 ed € 7.296,00 per l'esercizio 2023 (come risulta a pag. 20 di 26 dalla relazione del precedente revisore al bilancio 2021-2023) mentre nell'allegato alla variazione anno 2021 dati aggiornati al 02.10.2021 prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica le cifre del FCDE (al rigo H3) stanziato risulta essere di € 3.000,00 per tutti e tre gli anni 2021, 2022 e 2023 ed ancora nell'allegato alla variazione equilibri di bilancio anno 2021-2023 risulta essere di € 17.606,00 per il 2021, di € 12.418,00 per l'anno 2002 e di € 10.296,25 per il 2023 e comunque come indicato nella deliberazione in oggetto non subiscono modifiche con questa variazione di bilancio,
- 3) il fondo di riserva di cassa passa da € 0,00 (previsto in sede di approvazione del bilancio preventivo 2021-2023 a € 1.290,00 (con storno in modo non logico del fondo ordinario di competenza) per cui varia a seguito di questa variazione infatti non era stato considerato nel bilancio preventivo 2021-2023 approvato dal C.C. anche se dovuto in base alle indicazioni rilevabili dall'art. 166 comma 2 quater del TUEL ed utilizzabile con deliberazione dell'organo esecutivo. Questo fondo **non risulta adeguato** (€ 1.290/
- 4) (€ 777.747,04 \*100 = 0,16586 %) al minimo di legge vigente che lo determina non inferiore al 0,2% del totale delle spese finali riferiti agli stanziamenti di cassa (TITOLO I, II e III delle spese ovvero spese finali) (vedasi art. 166 comma 2-quater del D.lgs. n. 267/2000 e risposta ARCONET alla domanda n. 12 del 07/03/2016);

VISTI I prospetti allegati delle variazioni di competenza e di cassa al Bilancio di Previsione 2021/2023 - esercizio finanziario 2021 movimentato, redatti dal Responsabile del Servizio Finanziario nonché di rispetto degli equilibri di bilancio come riferito nella deliberazione in oggetto (D.lgs. 118/2011);

**CONSIDERATO che dai prospetti riassuntivi risultanti da questa proposta di variazione si evincono le seguenti modificazioni finali a riassunto:**

ANNUALITA' 2021

ENTRATA		Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 13.234,57
	CA	€ 11.629,28
Variazioni in diminuzione	CO	€ 2.544,31
	CA	€ 2.544,31
SPESA		Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 21.616,80
	CA	€ 22.906,80
Variazioni in diminuzione	CO	€ 10.926,54
	CA	€ 10.926,54
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>CO € 515.382,26</b>
TOTALE FONDO CASSA FINALE al 15.10.2021		CA € 7.686,32

ANNUALITA' 2022

RIEPILOGO	
<b>ENTRATA</b>	
Variazioni in aumento	Importo € 0,00
Variazioni in diminuzione	€ 0,00
<b>SPESA</b>	
Variazioni in aumento	Importo € 0,00
Variazioni in diminuzione	€ 0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	
<b>€ 309.312,25</b>	

ANNUALITA' 2023

RIEPILOGO	
<b>ENTRATA</b>	
Variazioni in aumento	Importo € 0,00
Variazioni in diminuzione	€ 0,00
<b>SPESA</b>	
Variazioni in aumento	Importo € 0,00
Variazioni in diminuzione	€ 0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	
<b>€ 306.190,50</b>	

Si dà atto:

- a) che occorre conseguentemente variare il bilancio di previsione 2021-2023 ed i relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 19.04.2021;
- b) che la presente deliberazione non sarà seguita da un corrispondente atto di variazione del Piano Esecutivo di Gestione in quanto tale strumento non è stato predisposto dall'Amministrazione del Comune di Cortanze, in quanto unico responsabile.
- c) che il fondo di riserva di competenza ammonta ad € 1.290,00 (pari a 0,5474976 % delle spese correnti e rispetterebbe il minimo di legge) ma viene in modo non coerente stornato diventando fondo di riserva di cassa per l'intero importo;
- d) che il fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta ad € 17.606,00 per l'esercizio 2021 come sopra indicato;
- e) che il fondo di riserva di cassa, pari ora ad € 1.290,00 varia rispetto al valore precedente di € 0,00 e non rispetta il minimo previsto dalla normativa in vigore, di cui sopra dettaglio dei calcoli e indicazioni procedura, essendo pari al 0,16586 % delle spese finali;
- f) che copia della presente deliberazione ad approvazione avvenuta verrà trasmessa a scelta del Comune al Tesoriere dell'ente;

PRESO atto che per effetto delle **variazioni totale di euro 10.690,26 per competenza per TITOLI** rispetto a quelle previste e conosciute alla data di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, si evidenzia che:

**Prospetto Quadratura Variazioni - Comune di Cortanze**

RIEPILOGO DELLE ENTRATE				
	2021	2022	2023	Cassa

	Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata	1.605,29	0,00	0,00	0,00
Tit. 1	Entrate Tributarie	38,05	0,00	0,00	38,05
Tit. 2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici	562,82	0,00	0,00	562,82
Tit. 3	Entrate Extratributarie	165,00	0,00	0,00	165,00
Tit. 4	Entrate in conto capitale	8.319,10	0,00	0,00	8.319,10
Tit. 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE:</b>		<b>10.690,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.084,97</b>

RIEPILOGO DELLE SPESE					
		2021	2022	2023	Cassa
Tit. 1	Spese Correnti	2.371,16	0,00	0,00	3.661,16
Tit. 2	Spese in Conto Capitale	8.319,10	0,00	0,00	8.319,10
Tit. 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4	Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE:</b>		<b>10.690,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.980,26</b>

PROSPETTO QUADRATURA VARIAZIONI					
		2021	2022	2023	Cassa
1	Aumento attivo	13.234,57	0,00	0,00	11.629,28
2	Diminuzione passivo	10.926,54	0,00	0,00	10.926,54
<i>Totale variazioni di aumento dell'attivo e diminuzione del passivo</i>		<b>24.161,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.555,82</b>
3	Diminuzione attivo	2.544,31	0,00	0,00	2.544,31
4	Aumento passivo	21.616,80	0,00	0,00	22.906,80
<i>Totale variazioni di diminuzione dell'attivo ed aumento del passivo</i>		<b>24.161,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.451,11</b>

RIEPILOGO TOTALI				
		2021	2022	2023

a	Pareggio di Bilancio alla data della variazione precedente	504.692,00	309.312,25	306.190,50
b	Pareggio di Bilancio alla data della variazione attuale	515.382,26	309.312,25	306.190,50
		2021	2022	2023
Avanzo Economico alla data della Variazione precedente		0,00	0,00	0,00
Avanzo Economico Applicato nella Variazione		0,00	0,00	0,00
Avanzo Economico alla data della Variazione attuale		0,00	0,00	0,00

**ANNO 2022:** non ci sono variazioni in titoli Entrate e Spese;

**ANNO 2023:** non ci sono variazioni in titoli Entrate e Spese.

PRESO ATTO dell'attestazione dell'inesistenza di debiti fuori bilancio del Responsabile del Servizio Finanziario/Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 194 TUEL, e dei pareri di cui all' art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 in riferimento alla regolarità contabile, tecnica ed amministrativa e del mantenimento degli equilibri di bilancio indicati nella deliberazione di cui in oggetto n. 37 del 16.10.2021 della Giunta Comunale.

VERIFICATO che, a seguito della presente variazione,

- 1) permangono il pareggio finanziario complessivo e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal D.lgs. n. 267/2000 e dal D.lgs. n. 118/2011, come da dettagli soprariportati e dall'allegato ricevuto;
- 2) è rispettato, in particolare, a seguito di esplicita richiesta all'istruttore contabile, il divieto:
  - di spostamento di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti di bilancio;
  - di spostamento di somme tra residui e competenza.

Il Revisore Unico dei Conti,

per tutto quanto sopra analizzato, avendo gli organi competenti comunali verificato la necessità pratica della suddetta proposta di deliberazione, a normativa vigente;

**RILEVATA** la coerenza con le previsioni del bilancio 2021-2023 e con i programmi dell'Amministrazione;

**INVITATO l'Ente in via prioritaria** sulla variazione di bilancio deliberata in via di urgenza dalla Giunta Comunale e poi da ratificare da parte del Consiglio Comunale, di seguire la "corretta e completa istruttoria" del percorso formativo della proposta deliberativa che secondo posizioni prevalenti prevede di ricomprendere il parere del revisore già in sede di proposta di delibera di variazione di bilancio in via di urgenza da sottoporre alla Giunta Comunale e non successivamente, come invece avviene in questo caso, sulla proposta di deliberazione di ratifica della stessa da parte del Consiglio Comunale (Corte dei conti, sezione Abruzzo, con Delibera 347/2010 e documento n. 2 dei principi di Vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali del CNDCEC - Febbraio 2019 e nella versione del 2016) anche se di diverso avviso è la risoluzione n. 6741/1995 del Ministero dell'Interno;

**CONSIDERATO** che l'Ente ha applicato, con questa variazione, l'avanzo di amministrazione libero nell'importo di € 1.605,29 e che non si trova in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193 che in questo caso non ci sono.

*Am* 6

**CONSIDERATO** che l'applicazione dell'avanzo libero di amministrazione alle spese correnti, accertato con il rendiconto 2020, può essere effettuata con questa variazione al bilancio di previsione 2021-2023, nel rispetto dell'ordine di applicazione fissato dall'art. 187 comma 2 e dei vincoli dettati dall'art. 193 del TUEL non esistendo altre necessità di utilizzo come comunicato dal Comune stesso.

**INVITATO** l'Ente a variare il DUP, verificandone i presupposti;

**INVITATO per rilievo (1)** l'Ente a dover accantonare ed adeguare l'importo del fondo cassa al minimo di legge nella missione 20 programma 01 nel rispetto dell'art. 166, comma 2 quater del TUEL in quanto ad oggi questo non è avvenuto;

**INVITATO per rilievo (2)** l'ente alla ricostituzione del fondo ordinario di competenza nei limiti fissati sempre dell'art. 166 art 1 TUEL essendo stato con questa variazione impropriamente stornato e fatto diventare per importo non sufficiente fondi di riserva di cassa. Dettaglio di analisi a pag. 3 punto 3) e pag. 4 punto c);

**INVITATO per rilievo (3)** l'Ente a dover verificare in via prioritaria l'accantonamento al FCDE dei tre anni in quanto non esiste congruenza come scritto al punto 2) della pag. 3;

**INVITATO per rilievo** già l'Ente che ha verificato e modificato in via prioritaria, con email ricevuta in data odierna, il contenuto numerico della deliberazione della GC rispetto al quadro riassuntivo ricevuto;

Fermo restando la necessità della successiva approvazione con ratifica, a pena di decadenza, da parte del Consiglio Comunale della suddetta proposta di variazione al bilancio preventivo 2021-2023, esercizio 2021, entro il termine di sessanta giorni;

### ESPRIME

**parere con rilievi sulla base degli inviti (1), (2) e (3) riportati in questa pagina** sulla deliberazione n. 37 del 16/10/2021 della Giunta Comunale avente ad oggetto: **"APPROVAZIONE DI VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 - SECONDA VARIAZIONE"**;

Raccomanda comunque un continuo e costante monitoraggio degli equilibri prospettici di bilancio oltre agli inviti alla correzione a seguito di verifica di quanto rilevato con rilievi.

lì, 29.10.2021

Il Revisore Unico dei Conti

(Mazza dott. Elpidio)



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes, positioned in the center of the page.